

Responsabilità Civile Capofamiglia

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Isritto a CISL SCUOLA e il suo nucleo familiare **fino alla concorrenza del massimale unico di € 100.000,00 per ogni sinistro e per ciascun periodo assicurativo (dimezzato per i non iscritti)** di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito della **vita privata**.

Sono altresì compresi:

- i danni arrecati dagli addetti ai servizi domestici per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni;
- i danni derivanti dalla proprietà e/o conduzione dei locali che costituiscono l'abitazione principale dell'Assicurato, nonché dalla conduzione dei locali costituenti l'abitazione secondaria.

Assicurazione Responsabilità Civile verso gli addetti ai servizi domestici (R.C.O.)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile verso gli addetti ai servizi domestici da lui dipendenti ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, per gli infortuni (escluse malattie professionali) da loro sofferti. L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Rivalsa I.N.P.S.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e successive modifiche

Estensione custodia minori:

Nell'ambito della vita privata, di relazione e in generale nel tempo libero si intendono compresi i rischi relativi:

- alla responsabilità per fatto dei figli minori, anche quando sono affidati temporaneamente a persone non conviventi;
- alla responsabilità per minori in custodia.

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- tutte le persone che compongono il nucleo familiare;
- gli addetti ai servizi domestici che siano in rapporto di dipendenza non occasionale con l'Assicurato.

L'assicurazione R.C. Capofamiglia **non comprende i danni:**

- a) da furto;
- b) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- c) a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
- d) da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- e) derivanti dall'esercizio di attività professionali e lavorative, escluso quanto previsto alla garanzia **Assicurazione Responsabilità Civile verso gli addetti ai servizi domestici (R.C.O.)**
- f) derivanti dalla partecipazione a manifestazioni sportive organizzate da Federazioni o Enti sportivi;
- g) derivanti dalla pratica di sport motoristici;
- h) derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, o di servizi;
- i) derivanti da straordinaria manutenzione, da stillicidio, umidità e insalubrità dei locali. Se il fabbricato adibito a dimora abituale dell'Assicurato fa parte di un condominio, sono esclusi i danni derivanti da ogni maggior onere conseguente all'obbligo solidale dell'Assicurato con altri condomini;
- l) derivanti dalla proprietà o detenzione di armi da fuoco non in regola con le norme di legge in materia, nonché dall'esercizio della caccia;
- m) derivanti dalla proprietà o custodia di cani, cavalli o altri animali che non siano domestici e da cortile.